

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Sabato, 12 marzo 1960

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVIDIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunci da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1960

LEGGE 23 febbraio 1960, n. 130.

Riconoscimento del corso di laurea in lingue e letterature straniere istituito con legge della Regione siciliana 10 febbraio 1951, n. 9, presso l'Università di Catania . Pag. 886

LEGGE 23 febbraio 1960, n. 131.

Applicazione della imposta fabbricati sulla base delle rendite del nuovo catasto edilizio urbano . . . Pag. 887

LEGGE 23 febbraio 1960, n. 132.

Istituzione del ruolo delle visitatrici doganali Pag. 887

LEGGE 25 febbraio 1960, n. 133.

Permuta alla pari degli immobili di pertinenza del patrimonio dello Stato, siti in comune di Pescara e denominati « ex idroscalo » e « Campo Rampigna » con un'area di proprietà del detto Comune estesa circa metri quadrati 2870 e compresa tra piazza Italia, via Padova e via Firenze di quel capoluogo Pag. 888

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
16 febbraio 1960, n. 134.

Riunione dell'Archivio notarile distrettuale di Castrovillari a quello di Cosenza Pag. 888

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
19 gennaio 1960, n. 135.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Benedetto Abate, in località Bertesi- nella del comune di Vicenza Pag. 889

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
19 gennaio 1960, n. 136.Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa, detta Santuario, di Santa Maria, in Collalto Sabino (Rieti).
Pag. 889DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
19 gennaio 1960, n. 137.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Domenico Savio, in località Cà Mello del comune di Porto Tolle (Rovigo) Pag. 889

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
19 gennaio 1960, n. 138.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa dell'Immacolata, San Raffaele Arcangelo e San Giorgio Martire, sita nell'Ippodromo di Agnano del comune di Napoli Pag. 889

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
19 gennaio 1960, n. 139.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa Cattedrale parrocchiale di Maria Assunta in Cielo, in Andria (Bari) Pag. 889

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
19 gennaio 1960, n. 140.

Riconoscimento, agli effetti civili, della elevazione in parrocchia della Curazia di San Lazzaro, in frazione Forno del comune di Moena (Trento) Pag. 889

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
19 gennaio 1960, n. 141.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa generalizia, in Roma, della Congregazione delle Povere Suore Scolastiche di Nostra Signora Pag. 889

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1959.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona costiera sita nell'ambito del comune di Grottammare (Ascoli Piceno) Pag. 890

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1960.

Istituzione di una Agenzia consolare in Omaha (Stati Uniti d'America), alle dipendenze del Consolato in Denver.
Pag. 891

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1959.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona costiera sita nell'ambito del comune di Grottammare (Ascoli Piceno).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
E
IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Ascoli Piceno per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 7 febbraio 1957 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona costiera sita nel comune di Grottammare (Ascoli Piceno);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della predetta legge, all'albo del comune di Grottammare;

Vista l'opposizione prodotta dalla Esso Standard Italiana contro la suddetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di costruzione che si intenda erigere nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè oltre a formare un quadro naturale di non comune bellezza panoramica, offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere lo spettacolo di quelle bellezze;

Decreta:

La zona costiera, sita nel territorio del comune di Grottammare (Ascoli Piceno), delimitata dal fosso del Mulino, dalla linea ferroviaria (esclusa), dal confine con il comune di San Benedetto e dal mare Adriatico, ha notevole interesse pubblico perchè oltre a formare un quadro naturale di non comune bellezza panoramica, offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere lo spettacolo di quelle bellezze, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Ascoli Piceno.

La Soprintendenza ai monumenti di Ancona curerà che il comune di Grottammare provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 14 dicembre 1959

p. Il Ministro per la pubblica istruzione
SCAGLIA

Il Ministro per la marina mercantile
JERVOLINO

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
TUPINI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali
della provincia di Ascoli Piceno

Verbale n. 10

Oggi 7 febbraio 1957 a seguito di regolare convocazione si è riunita in Grottammare, alle ore 10, presso la sede della Amministrazione comunale la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Ascoli Piceno per deliberare a norma della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e relativo regolamento sul seguente ordine del giorno:

1) GROTAMMARE - SAN BENEDETTO DEL TRONTO: Tratto di spiaggia dall'abitato di Grottammare a San Benedetto del Tronto.

(Omissis).

GROTAMMARE - SAN BENEDETTO DEL TRONTO: Tratto di spiaggia dall'abitato di Grottammare a San Benedetto del Tronto.

La discussione sull'argomento si inizia con la lettura di una lettera inviata alla Soprintendenza ai monumenti e ad altri enti dalla Federazione provinciale di Ascoli Piceno dell'Associazione nazionale dei combattenti e reduci; con detta lettera viene segnalato che recentemente sarebbe stato concesso ad una Società petrolifera una vasta zona di arenile sita in contrada Ischia Marina del comune di Grottammare, per la costruzione di depositi ed altro, con evidente danno per la colonia marina di detta Federazione sita nella località indicata.

L'ing. Bruti Liberati, presidente della Stazione di soggiorno di Grottammare, si associa a quanto esposto nella citata lettera, e fa presenti le gravi preoccupazioni della popolazione di Grottammare che vedrebbe diminuita la propria attività ricettiva estiva per la presenza del progettato deposito di carburanti.

L'ing. Bruti Liberati prosegue facendo presente che la località è la parte migliore di Grottammare ove dovrà svilupparsi l'edilizia locale che si vedrebbe compromessa da sistemazioni di impianti industriali.

Il rappresentante dell'Ente turismo di Ascoli Piceno conferma l'importante interesse turistico della località e, preoccupato di prendere in considerazione anche le necessità richieste dallo sviluppo industriale di Grottammare - San Benedetto, riferisce di due proposte che sono state fatte per non allontanare dalla Provincia la richiesta della Società petrolifera, e che cioè la costruzione dei depositi dovrebbe avvenire a monte della ferrovia, oppure oltre San Benedetto alla foce del Tronto.

L'arch. Carreras riferisce che la questione è stata esaminata anche dal Provveditorato alle opere pubbliche che, sotto lo aspetto tecnico, non vede possibile la realizzazione di un deposito nella località Ischia.

Interpellato il sindaco di Grottammare questi fa presente che non può esprimere il pensiero della sua Amministrazione dovendo prima interpellare in merito il Consiglio comunale.

Il soprintendente ai monumenti, preso atto di quanto riferito alla progettata costruzione dei depositi, richiama l'attenzione della Commissione sul suo specifico compito che è quello di esaminare la località per vedere se la stessa ha i requisiti richiesti dalla legge per la proposta di vincolo.

La Commissione si reca quindi in sopralluogo e dopo un attento esame dell'arenile, considerato che lo stesso deve ritenersi una naturale prosecuzione di quella parte già sottoposta a vincolo con decreto Ministeriale in data 23 gennaio 1953, avendo quei particolari caratteri di bellezza panoramica richiesti per il provvedimento di tutela previsto dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, n. 4, delibera a maggioranza di comprendere nell'elenco delle bellezze naturali del comune

di Grottammare l'arenile di Ischia Marina così delimitato: dal fosso del mulino al confine territoriale tra il comune di Grottammare e di San Benedetto, dal mare alla linea ferroviaria esclusa.

(Omissis).

Non essendovi altro da deliberare la Commissione termina i suoi lavori alle ore 13.

Il presidente: Oliviero MAZZOCCHI

Il segretario: DI FRANCESCO

(1292)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1960.

Istituzione di una Agenzia consolare in Omaha (Stati Uniti d'America), alle dipendenze del Consolato in Denver.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 15 agosto 1858, promulgata e resa esecutoria col regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Visto il decreto Ministeriale 15 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1948, registro n. 9, foglio n. 206, concernente la rete delle Agenzie consolari;

Decreta:

E' istituita una Agenzia consolare in Omaha (U.S.A.), alle dipendenze del Consolato in Denver.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 gennaio 1960

p. Il Ministro: FOLCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1960
Registro n. 134 Esteri, foglio n. 188

(1284)

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1960.

Nomina del Collegio dei sindaci dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione per l'anno 1960.

**IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO**

Visto il regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, che istituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Vista la modificazione apportata all'art. 9 del regio decreto-legge citato con la legge di conversione 16 giugno 1927, n. 1132;

Visto il regio decreto 26 agosto 1927, n. 1699, che modifica lo statuto dell'Associazione suddetta, approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339;

Visto il regio decreto-legge 17 febbraio 1936, n. 421, convertito nella legge 2 giugno 1936, n. 1318, col quale sono state apportate modificazioni alla composizione del Consiglio di amministrazione, del Collegio tecnico e del Collegio sindacale dell'Associazione citata;

Viste le designazioni fatte dai Ministeri competenti e dalla Confederazione generale dell'industria italiana;

Decreta:

Il Collegio dei sindaci dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, per l'anno 1960, è così composto:

Onofri dott. Rino, sindaco effettivo, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Befani dott. Giuseppe, sindaco effettivo, in rappresentanza del Ministero dell'industria e commercio;

Fadda dott. Francesco, sindaco effettivo, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Cioli dott. Lionello, sindaco effettivo, in rappresentanza della Confederazione generale dell'industria italiana;

Carlizzi dott. Tommaso, sindaco effettivo, in rappresentanza della Confederazione generale dell'industria italiana;

Pugliese dott. Michele, sindaco supplente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Faudella avv. Carlo, sindaco supplente, in rappresentanza della Confederazione generale dell'industria italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 febbraio 1960

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ZACCAGNINI

Il Ministro per l'industria e il commercio
COLOMBO

(1305)

DECRETO MINISTERIALE 29 febbraio 1960.

Nomina di un sindaco effettivo dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto l'art. 27 dello statuto dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, con sede in Roma, approvato con regio decreto 23 ottobre 1921, n. 1546, e successive modificazioni;

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1955, con il quale il dott. Girolamo Castello è stato nominato sindaco effettivo dell'Istituto predetto;

Considerato che il dott. Castello è scaduto di carica; Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Biserni Paolo è nominato sindaco effettivo dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, con sede in Roma, sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1960.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 febbraio 1960

Il Ministro: TAMBRONI

(1254)